

# STATUTO

## Associazione The Good News Female Gospel Choir APS

### Titolo I

#### Costituzione e scopi

##### Art. 1

###### Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (di seguito denominato "Codice del Terzo settore") e nel rispetto delle norme del Codice civile, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "The Good News Female Gospel Choir APS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

##### Art. 2

###### Scopi, finalità e attività

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, antifascista, multietnica e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato delle proprie associate.

L'Associazione è composta da donne eterosessuali, lesbiche e bisessuali che considerano la diversità una ricchezza e si adoperano per diffondere questa visione di società.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lett. i) del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare, attraverso la pratica del canto corale e ispirandosi a principi di laicità e pace, l'Associazione intende:

- sostenere la piena parità di diritti umani e universali, impegnandosi contro ogni tipo di discriminazione in base a sesso, orientamento sessuale, nazionalità, religione;
- sostenere l'eliminazione della violenza sulle donne;
- costituire una comunità di donne eterosessuali, lesbiche e bisessuali fondata su un forte legame di solidarietà e sostegno, favorendo il confronto e la crescita personale;
- promuovere il rispetto dell'ambiente e di tutti gli esseri viventi.

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

- la valorizzazione del canto corale in tutte le sue forme, promuovendone l'importanza e favorendone la diffusione, nelle più svariate accezioni, in tutti gli ambienti possibili;
- la condivisione di un'esperienza musicale che stimoli la crescita individuale sul piano culturale, musicale e tecnico,
- l'ampliamento della conoscenza della cultura musicale e corale attraverso contatti fra persone, enti e associazioni e la realizzazione di interscambi tra diverse realtà, in ogni parte del mondo.



Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare, promuovere e partecipare a concerti, spettacoli, manifestazioni, rassegne, festival, convegni, concorsi, bandi, dibattiti, conferenze, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
- ideare, gestire, attivare e aderire a corsi di formazione e di aggiornamento per coristi, direttori e singoli associate.

Potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma, in ogni caso, collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art. 3**

##### **Norme sull'ordinamento interno**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutte le associate.

Le cariche associative sono elettive e tutte le associate possono esservi nominate.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 4**

##### **Associate: tipologia**

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione tutte le donne maggiorenni che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art. 5**

##### **Associate: procedura di ammissione**

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che la richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo, previo parere della Direttrice Musicale che valuta le qualità tecnico-musicali della candidata, delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.



L'accoglimento della domanda è comunicato alla nuova associata entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il nominativo viene riportato nel libro delle associate.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessata può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

## Art. 6

### Associate: diritti e doveri

Le associate hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informate sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associata deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle associate fin dal momento della loro iscrizione nel libro delle associate, sempre che esse siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 14, c. 2 del presente Statuto.

Le associate hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le socie e tra queste ultime e gli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- collaborare alla realizzazione degli scopi sociali nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità.
- partecipare a prove, concerti, rassegne ed altre manifestazioni o iniziative cui l'associazione decida di aderire

Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili e rivalutabili.

## Art. 7

### Associate: cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associata si perde per:

- recesso volontario. Ciascuna associata può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (giorni) dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutte le associate entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associata decaduta può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

L'associata può essere esclusa dall'Associazione per:

- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associata esclusa può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà



in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associata interessata dal provvedimento di esclusione si intende sospesa: essa può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associata receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**

##### **Art. 8**

###### **Volontarie e attività di volontariato**

Le volontarie sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività nei confronti dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le volontarie, associate o non associate, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare le proprie volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività della volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Alla volontaria possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutte le associate sono considerate volontarie e vengono iscritte nell'apposito registro.

##### **Art. 9**

###### **Volontarie e persone retribuite**

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associate.

L'Associazione può assumere lavoratrici/ori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero di lavoratrici/ori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero di volontarie/i o al 5% (cinque per cento) del numero delle associate.

### **Titolo IV**

#### **Organi sociali**

##### **Art. 10**

###### **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle socie;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidente;

Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute



## **Art. 11**

### **Assemblea delle associate: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le associate in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Ciascuna associata può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra associata mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione della delegante e della delegata. È ammessa una sola delega per associata.

L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) delle associate.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. In caso di impedimento della Presidente la vice-presidente deve procedere senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto alle associate tramite lettera o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti le partecipanti siano identificate e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o da altra associata indicata in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

## **Art. 12**

### **Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle associate, in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero delle associate presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti delle associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.



### **Art. 13**

#### **Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno delle associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate.

### **Art. 14**

#### **Assemblea delle associate: regole di voto**

Ciascuna associata ha diritto a un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta alle associate che sono iscritte da almeno 2 mesi nel libro delle associate, sempre che esse siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Le associate che non sono iscritte da almeno 2 (due) mesi nel libro delle associate possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computate ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) delle presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

### **Art. 15**

#### **Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea tra gli associate in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletta Consigliera, e se nominata decade dalla carica, chi è interdetta, inabilitata, soggetta a fallimento, o chi è stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le Consigliere durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

### **Art. 16**

#### **Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni qualvolta essa lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle Consigliere.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera o e-mail, che deve pervenire alle Consigliere almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione indicandone il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti le Consigliere.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente; in assenza di



Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle sue componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 17**

##### **Consiglio Direttivo: competenze**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) predisporre, in collaborazione con la Direttrice Musicale, le linee programmatiche annuali dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare la Presidente, la Vicepresidente e la Segretaria dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle associate;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) stabilire l'entità della quota associativa annua da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- o) nominare la Direttrice Musicale;
- p) promuovere ed organizzare, anche su proposta di Socie o di terzi, la partecipazione a eventi coerentemente con le finalità dell'Associazione;
- q) redigere il Regolamento interno dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni o gruppi di lavoro tematici, formati da Socie, per effettuare attività specifiche inerenti il raggiungimento dello scopo sociale.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

La Segretaria si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni affidatele dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente.

#### **Art. 18**

##### **Consiglio Direttivo: cause di decadenza e sostituzione delle componenti**

La carica di Consigliera si perde per:

- a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo-



- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause incompatibilità, di cui all'art. 15, c. 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualifica di associata a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Nel caso in cui una o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista delle non elette nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Le Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermate, esse rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero delle non elette, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà a una nuova elezione. Le Consiglieri così subentrate rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza delle Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente o, in subordine, la Consigliera più anziana di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione delle nuove Consiglieri, le Consiglieri cessate rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 19**

##### **Presidente: poteri e durata in carica**

La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

La Presidente dell'Associazione è nominata all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi delle associate che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea delle associate e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, la Presidente viene sostituita dalla Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultima, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art. 20**

##### **Direttrice musicale**

La Direttrice musicale è nominata dal Consiglio Direttivo e deve acquisire la qualità di Socia.

La Direttrice Musicale può recedere dal suo ruolo dandone comunicazione scritta con almeno 3 mesi di preavviso.

Le funzioni della Direttrice Musicale sono definite dal Regolamento dell'Associazione.





## **Art. 21**

### **Responsabilità degli organi sociali**

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Le Consigliere, le componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominate), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, delle associate e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia.

## **Titolo V**

### **I libri sociali**

## **Art. 22**

### **Libri sociali e registri**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro delle associate;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I libri sociali e i registri sono liberamente consultabili dalle associate.

## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

## **Art. 23**

### **Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro**

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici/ori e collaboratrici/ori, Consigliere e altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art. 24**

### **Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;



- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

#### Art. 25

##### Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 30 agosto successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione redige il bilancio sociale.

### Titolo VII

#### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

#### Art. 26

##### Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

### Titolo VIII

#### Disposizioni finali

#### Art. 27

##### Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Milano, 21 giugno 2021

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**UFFICIO DI MILANO**

REGISTRATO IN DATA 19 AGO. 2021  
AL N. 4469 SERIE 3  
IMPOSTE ASSOLTE € ESENTE  
EURO



La Presidente  
Francesca Fratini

*Francesca Fratini*

La Segretaria  
Eugenia Palazzetti

*Eugenia Palazzetti*

Il Funzionario  
Antonino Priollo  
Firma in delega del Direttore provinciale  
Vincenzo Gentile